



CHIARIMENTI IN MERITO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 33 DEL 5 MARZO 2021

- Servizi educativi per l'infanzia.

Nei Comuni ricompresi nella “Fascia di Rischio 1” di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/2021, si intendono aperti alla frequenza esclusivamente i servizi educativi riferiti alla fascia anagrafica fra i 0 ed i 3 anni.

A titolo esemplificativo: micronidi, nidi, sezione primavera e servizi integrativi per la prima infanzia.

Per quanto concerne i servizi di “dopo scuola”, si intendono aperti alla frequenza quelli riferiti alla medesima fascia anagrafica dai 0 ai 3 anni.

Per quanto concerne i Comuni di Re, Druogno, Villetta, Santa Maria Maggiore, Toceno, Malesco, Craveggia, Cavour, Scalenghe, Bricherasio, Barge, Bagnolo Piemonte, Revello, Paesana, Martiniana Po, Ostanza, Oncino, Gambasca, Crissolo, Envie, Rifreddo, Sanfront e Crescentino – posti in “zona rossa” ai sensi dei DDPGR n. 28 del 26/02/2021, n. 30 del 02/03/2021 e n. 31 del 04/03/2021 – resta ferma la sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia.

- Attività didattica.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/2021 fa esplicitamente salva la possibilità di svolgere attività in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 1990 del 5 novembre 2020 emessa a seguito del DPCM 3 novembre 2020 ossia che *“nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.”*

La nota ministeriale prot. U.0000343 del 4 marzo 2021, anche in relazione alle ordinanze regionali di sospensione dei servizi didattici in presenza, ribadisce che *“restano attuabili... le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”*, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020.

Pertanto, tali indicazioni ministeriali sono da intendersi applicabili anche in relazione al predetto Decreto regionale, per quanto attiene alle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con le condizioni organizzative dei singoli istituti nonché nel rispetto dell’autonomia scolastica.

In ogni caso i Dirigenti Scolastici nel valutare le richieste dei genitori che rientrano nelle categorie di cui sopra, terranno conto dell'esigenza prioritaria di non vanificare l'efficacia delle misure di contenimento del contagio adottate col citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Sono consentiti, ai sensi del Capo IV art. 35 del DPCM 2 marzo 2021, gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ad eccezione dei Comuni di Re, Druogno, Villette, Santa Maria Maggiore, Toceno, Malesco, Craveggia, Cavour, Scalenghe, Bricherasio, Barge, Bagnolo Piemonte, Revello, Paesana, Martiniana Po, Ostana, Oncino, Gambaasca, Crissolo, Envie, Rifreddo, Sanfront e Crescentino posti in "zona rossa" ai sensi dei DDPGR n. 28 del 26/02/2021, n. 30 del 02/03/2021 e n. 31 del 04/03/2021.